



## Sommario

<b>Costituire una cooperativa con le nuove indennità di disoccupazione ASPI (Assicurazione Sociale per l'Impiego) e MINIASPI</b>	<b>pag. 2</b>
<b>ASPI e MINI ASPI per i lavoratori di cooperativa</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Bonus cultura - Incentivi per cooperative di artisti, cinema, musica e spettacolo</b>	<b>pag. 7</b>
<b>Cooperative agricole colpite da calamità naturale: modalità e gestione degli esoneri contributivi</b>	<b>pag. 9</b>
<b>La tassazione delle società agricole - le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2013</b>	<b>pag. 10</b>
<b>Agricoltura: Incentivo lavoratori over 50 e donne disoccupati - indicazioni INPS</b>	<b>pag. 12</b>
<b>Anagrafe Tributaria: Finanziamenti di soci nessun obbligo sotto i 3.600 euro - Il punto sulle cooperative -</b>	<b>pag. 13</b>
<b>DURC - circolare applicativa del ministero del lavoro</b>	<b>pag. 16</b>
<b>Zone franche urbane - Agevolazioni fiscali e contributive</b>	<b>pag. 17</b>
<b>Sisma 2012: i codici per il credito d'imposta</b>	<b>pag. 19</b>
<b>Sisma 2012: Posticipati i tempi per approvazione bilanci</b>	<b>pag. 20</b>
<b>Approfondimenti di Zoom</b>	<b>pag. 21</b>

## Costituire una cooperativa con le nuove indennità di disoccupazione ASPI (Assicurazione Sociale per l'Impiego) e MINIASPI

L'INPS con la circolare n. 145 del 9 ottobre 2013, fornisce chiarimenti per la liquidazione in un'unica soluzione dell'indennità di disoccupazione ASPI e miniASPI per associarsi e avviare un'attività in **forma cooperativa**.

### ASPI

**A partire dal 1° gennaio 2013 è stata introdotta la nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASPI), una prestazione a domanda erogata, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dalla suddetta data, a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione.**

L'ASPI ha sostituito:

- l'indennità di disoccupazione non agricola ordinaria;
- l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;
- l'indennità di disoccupazione speciale nell'edilizia.

I requisiti per accedere all'ASPI sono:

- ⇒ involontarietà della disoccupazione: sono pertanto esclusi i lavoratori dimessi o che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro (ad eccezione di coloro i quali si sono dimessi per giusta causa, le lavoratrici madri dimesse entro l'anno di età del bambino, il lavoratore padre che abbia usufruito del congedo di paternità);
- ⇒ due anni di anzianità assicurativa ed almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente il periodo di disoccupazione;
- ⇒ aver acquisito e mantenere per tutta la durata della prestazione lo status di "disoccupazione".



Per maggiori dettagli vedi Zoom n. 55.

### MINIASPI

Con decorrenza 1° gennaio 2013 i lavoratori dipendenti che possiedano 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi possono accedere ad un'indennità di disoccupazione denominata miniASPI.

Ha una durata pari alla metà delle settimane per cui risultano contributi nell'ultimo anno (da cui bisogna detrarre eventuali altri periodi di indennità già fruiti).

La citata circolare n. 145 del 9 ottobre 2013 ricorda che con Decreto n. 73380 del 29 marzo 2013 è stata data attuazione all'art. 2 comma 19 della Legge 28 giugno 2012 n. 92 il quale, in via sperimentale e nel limite massimo di **20 milioni di euro** annui, per il triennio 2013-2015, dispone che il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione ASPI o miniASPI possa richiedere la liquidazione anticipata in un'unica soluzione degli importi del relativo trattamento non ancora percepiti, al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o **per associarsi in cooperativa**.

Con la circolare in commento l'INPS fornisce i seguenti chiarimenti e modalità operative.

### Beneficiari

Sono destinatari dell'intervento i **lavoratori** beneficiari dell'indennità mensile ASPI o miniASPI che intendono:

- ⇒ **associarsi in cooperativa** in conformità alla normativa vigente;
  - ⇒ intraprendere un'attività di lavoro autonomo;
  - ⇒ avviare un'attività di auto impresa o di micro impresa;
  - ⇒ sviluppare a tempo pieno un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASPI o miniASPI;
- ⇒ intraprendere attività di collaborazione a progetto ovvero di co.co.co svolta con committente diverso dal datore di lavoro con cui è cessato il rapporto di lavoro (che ha determinato il diritto all'indennità di disoccupazione ASPI o miniASPI) ovvero diverso da eventuali società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del c.c..

**Con particolare riferimento all'associazione in cooperativa di lavoro, con la quale il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato, si precisa che il presente beneficio è alternativo a quello previsto dall'art. 2, comma 10 bis della legge 92/2012 che prevede un'agevolazione contributiva nel caso di assunzione di percettore di ASPI.**

Segue a pag. 3

# Costituire una cooperativa con le nuove indennità di disoccupazione ASPI (Assicurazione Sociale per l'Impiego) e MINIASPI

Segue da pag. 2

## Prestazione

La prestazione consiste nella liquidazione in unica soluzione dell'indennità ASPI o miniASPI spettante ma non ancora percepita.

## Istanze

Per la liquidazione in unica soluzione della prestazione di ASPI o miniASPI occorre inoltrare all'INPS specifica istanza **entro la fine del periodo di fruizione della prestazione ASPI o mini-ASPI** e, comunque, entro **60 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o parasubordinata o dell'associazione in cooperativa**.

Ai fini della presentazione della domanda in particolare si ricorda che in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario della prestazione deve informare l'INPS - a pena di decadenza dall'indennità di disoccupazione ASPI o mini-ASPI - entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.

Posto quanto sopra, qualora l'associazione in cooperativa sia iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASPI o miniASPI, la domanda intesa ad ottenere l'anticipazione delle predette prestazioni deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione ASPI o miniASPI.

Il termine dei 60 giorni riconosciuto per la domanda di anticipazione della prestazione non esime dal rispetto del termine previsto a pena di decadenza.

Per coloro che siano già beneficiari dell'indennità di disoccupazione ASPI o miniASPI ed abbiano altresì - alla data di pubblicazione della circolare in oggetto (9/10/2013) - già avviato un'attività di lavoro autonomo, un'attività di auto impresa o di micro impresa o un'attività parasubordinata o si siano associati in cooperativa, il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di anticipazione decorrerà dalla data di pubblicazione della circolare.

Si specifica, inoltre, che nel caso in cui il soggetto interessato sia divenuto beneficiario dell'indennità di disoccupazione ASPI o miniASPI in misura ridotta per un importo pari all'80% dei proventi pre-

ventivati per lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, la prestazione verrà erogata in misura intera.

La domanda, recante la specificazione dell'attività da intraprendere o sviluppare, dovrà essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso una delle seguenti modalità:

- ⇒ via WEB tramite sportello del cittadino accessibile dall'utente nei servizi online dell'Istituto;
- ⇒ tramite Patronato/intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell'Istituto;
- ⇒ tramite Contact Center Multicanale INPS-INAIL telefonando gratuitamente al numero 803164 da rete fissa o al numero 06 164164 a pagamento da rete mobile secondo il proprio piano tariffario.

Nel corso della trasmissione della domanda di anticipazione:

- ⇒ ai lavoratori che risultano già beneficiari di prestazione ASPI o miniASPI verranno richieste le sole informazioni necessarie alla definizione della domanda di anticipazione;
- ⇒ ai lavoratori che non risultano ancora beneficiari di prestazione ASPI o miniASPI verrà richiesto in automatico di compilare domanda di indennità di disoccupazione ASPI o miniASPI.

Effettuato l'invio della predetta domanda, sarà possibile compilare ed inoltrare la domanda di anticipazione della prestazione richiesta.

Come di consueto, all'istanza è attribuito un numero di protocollo informatico. Nel caso di specie esso si impone anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'ordinamento.

## Documentazione

A norma di quanto disposto per legge, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà.

Ciò premesso, l'istanza intesa ad ottenere l'anticipazione della prestazione di ASPI o mini ASPI dovrà, pertanto, contenere quanto di seguito indicato.

Segue a pag. 4

Per saperne di più sui temi trattati

[www.inps.it](http://www.inps.it)  
[www.unci.eu](http://www.unci.eu)

ZOOM



## Costituire una cooperativa con le nuove indennità di disoccupazione ASPI (Assicurazione Sociale per l'Impiego) e MINIASPI

### Segue da pag. 3

Nei casi in cui, per l'esercizio dell'attività che dà titolo a richiedere l'anticipazione, sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione ad albi professionali o di categoria, dovrà essere dichiarato il rilascio dell'autorizzazione ovvero l'iscrizione agli albi medesimi unitamente all'indicazione degli estremi per la successiva verifica.

**Per quanto concerne l'attività di lavoro associato in cooperativa, dovrà essere attestata l'avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, nonché nell'Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio unitamente alla indicazione degli estremi per la successiva verifica.**

### Erogazione della prestazione

Ai fini dell'erogazione della prestazione, l'INPS accerta preventivamente la sussistenza in capo ai richiedenti di un'indennità di disoccupazione ASPI o miniASPI oppure del diritto a fruire dell'indennità di disoccupazione ASPI o miniASPI. Ciò premesso, l'INPS dovrà accertare - basandosi sull'idoneità degli elementi forniti nella domanda mediante dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 o sull'idoneità della documentazione prodotta - se i richiedenti abbiano titolo ad ottenere l'anticipazione. In caso positivo, in procedura informatica DSWeb verrà posta la corrispondente prestazione mensile di ASPI o miniASPI con il "codice di stato" "D" (Definita), con decadenza impostata al giorno di presentazione della domanda di anticipazione.

Le Strutture territoriali dovranno determinare l'importo da corrispondere a titolo di anticipazione erogando in un'unica soluzione i ratei spettanti nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di anticipazione e il termine di spettanza dell'indennità di disoccupazione ASPI o miniASPI, detraendo i ratei già eventualmente pagati nello stesso periodo.

La procedura DSWEB provvederà in automatico al calcolo dell'importo da mettere in pagamento.

L'erogazione dell'anticipazione dell'indennità di disoccupazione ASPI o miniASPI potrà avvenire mediante:

⇒ accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale;

⇒ bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.

Si sottolinea che secondo le vigenti disposizioni di legge, le P.A. non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto superi i 1.000 euro.

**Si specifica, infine, che in tutte le ipotesi di fruizione dell'indennità ASPI o miniASPI, se il lavoratore, associandosi ad una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri un rapporto di lavoro subordinato, l'importo della prestazione anticipata compete alla cooperativa o deve essere conferito dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.**

### Restituzione del contributo

Nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo spettante di indennità corrisposta in forma anticipata, **l'indennità anticipata dovrà essere restituita.**

### Procedura di liquidazione

La procedura DSWeb, è stata integrata con le funzioni finalizzate alla gestione delle domande di anticipazione dell'indennità di disoccupazione ASPI o miniASPI.

### Monitoraggio

Spetta all'INPS monitorare gli oneri derivanti dal riconoscimento dell'anticipazione suddetta ai soggetti beneficiari trasmettendo le relative risultanze al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

## IL PROGETTO UNCI

L'**UNCI**, attraverso la **Promocoop**, ha avviato il **Progetto NeoCoop** (vedi il progetto sul nostro sito [www.unci.eu](http://www.unci.eu)), al fine di creare un **sistema di servizi, assistenza, informazione e formazione** per coadiuvare coloro che intendano usufruire dell'opportunità di costituire una società cooperativa richiedendo la liquidazione anticipata in un'unica soluzione dell'indennità di disoccupazione ASPI e MiniASPI.

# ASPI e MINI ASPI PER I LAVORATORI DI COOPERATIVA



Con la circolare n. 144 dell'8 ottobre 2013, l'INPS fornisce le istruzioni operative in relazione all'estensione dell'ASPI e della miniASPI, ai lavoratori di cooperativa in precedenza non rientranti nel campo di applicazione dell'assicurazione contro la disoccupazione. Tale possibilità era stata concessa con decreto interministeriale n. 71253 del 25 gennaio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013 (vedi Zoom n. 55).

## Soggetti interessati

La Circolare INPS specifica che nell'ambito di applicazione del decreto interministeriale in argomento sono coinvolti esclusivamente i seguenti lavoratori:

- ⇒ **soci lavoratori delle cooperative (di cui al DPR n. 602/1970), con rapporto di lavoro subordinato;**
- ⇒ personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato quando, per i suddetti lavoratori, risultino già interamente applicate le riduzioni contributive di cui alle Leggi n. 388/2000 e n. 266/2005.

La categoria dei lavoratori **apprendisti** non rientra nell'ambito di applicazione del decreto. Per tali soggetti, infatti, l'aliquota contributiva ASPI è dovuta da subito nella misura piena dell'1,61% per espressa previsione di legge (si veda in merito anche la circolare INPS n. 140/2012).

## Contributo ordinario

Si ricorda che il contributo ordinario di finanziamento delle indennità ASPI e miniASPI, posto a carico dei datori di lavoro, è pari **all'1,31% della retribuzione imponibile**. Tale aliquota deve essere incrementata anche del contributo dello **0,30%**, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 845/78 il quale, come noto, è destinato – per le aziende che vi aderiscono – al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, ovvero devoluto al Fondo di rotazione del Ministero dell'Economia e del Lavoro.

**Pertanto, i datori di lavoro sono tenuti a versare un contributo complessivo pari all'1,61% (1,31% + 0,30%) della retribuzione**

**ne imponibile.**

## Riduzioni del costo del lavoro

Sul contributo pari all'1,31% della retribuzione imponibile, continuano a trovare applicazione le riduzioni del costo del lavoro di cui:

- all'art. 120 della legge n. 388/2000;
- all'art. 1, c. 361 della legge n. 266/2005;
- le misure compensative di cui all'art. 8 del D.L. n. 203/2005, conv.in.L.n. con n. 248/2005, previste in relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di TFR alle forme pensionistiche complementari ovvero al Fondo di Tesoreria.

## Come detto le predette riduzioni del co-

SETTORE	RIDUZIONI LEGGI N. 388/2000 E 266/2005	ALIQUOTA ASPI DOVUTA
Artigianato	0,91%	0,40% + 0,30 Fondi Interpr.
Imprese radiotelevisive e spettacolo, settore commercio con C.U.A.F. ridotta	0,91%	0,40% + 0,30 Fondi Interpr.
Agricoltura	0,94%	0,37% + 0,30 Fondi Interpr.
Commercio e pubblici esercizi con C.U.A.F. ridotta	1,13%	0,18% + 0,30 Fondi Interpr.
Partiti politici e sindacati non soggetti a C.U.A.F.	1,16%	0,15% + 0,30 Fondi Interpr.

sto del lavoro vengono estese anche a coloro che erano precedentemente esclusi dall'ambito di applicazione della preesistente assicurazione contro la disoccupazione involontaria quali - ad esempio - **soci delle cooperative D.P.R. n. 602/70, soci delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge n. 25-0/58**, nonché categorie del personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato.

Segue a pag. 6

Per saperne di più sui temi trattati

www.inps.it

ZOOM



# ASPI e MINI ASPI PER I LAVORATORI DI COOPERATIVA

Segue da pag. 5

## Allineamento graduale dell'aliquota contributiva

Laddove risultino già interamente applicate le citate quote di riduzione contributiva per i lavoratori in argomento, potrà essere disposto, subordinatamente all'adozione annuale di un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, **un allineamento graduale all'aliquota contributiva dell'1,31%, con incrementi annui di 0,26 punti percentuali per gli anni dal 2013 al 2016 e di 0,27 punti percentuali per l'anno 2017.**

Analogamente, potrà disporsi un **graduale allineamento del contributo dello 0,30%** ex art. 25, legge n. 845/78, con incrementi annuali pari allo 0,06 punti percentuali per ciascun anno dal 2013 al 2017.

Contr. 1,31%		Contr. 0,30%	
Anni	%	Anni	%
2013	0,26	2013	0,06
2014	0,26	2014	0,06
2015	0,26	2015	0,06
2016	0,26	2016	0,06
2017	0,27	2017	0,06

Su tale contributo:

- ⇒ **NON SI APPLICA** lo sgravio contributivo disciplinato dall'art.22, comma 1, della L.n.183/2011;
- ⇒ **NON OPERANO** le riduzioni del cuneo contributivo di cui alle leggi n. 388/2000 e n. 266/2005;
- ⇒ **CONTINUANO AD APPLICARSI** – ove spettanti – le misure compensative ex art. 8 del D.L. n. 203/2005, convertito con modificazioni nella legge n. 248/2005.

In pratica possono verificarsi le seguenti condizioni:

- ⇒ le riduzioni di cui all'articolo 120 della Legge n. 388/2000 e al comma 361, articolo 1 della Legge n. 266/2005 non sono state interamente applicate a causa della mancata capienza delle aliquote vigenti: il contributo di finanziamento ASPI viene decurtato della quota di riduzione residua;

- ⇒ le riduzioni di cui all'articolo 120 della Legge n. 388/2000 e al comma 361, articolo 1 della Legge n. 266/2005 sono state interamente applicate: il contributo di finanziamento ASPI viene applicato con riferimento al decreto interministeriale per l'allineamento graduale alla nuova aliquota ASPI (casistica oggetto della circolare in commento).

**La circolare n. 144/2013, rifacendosi a tale disposizione di legge, evidenzia quindi come per l'anno 2013 l'aliquota ASPI per i lavoratori dipendenti predetti risulti pari allo 0,32% così determinato:**

$$0,26\% \text{ (contributo ordinario)} + 0,06\% \text{ (contributo ex legge n. 845/1978)} = 0,32\%$$

Le indennità ASPI e miniASPI verranno pertanto liquidate, con riferimento all'anno **2013**, in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione e cioè per un importo pari al **20%** della misura delle indennità predette.

## Istruzioni per il calcolo

La circolare n. 144/2013 fornisce le istruzioni per il calcolo delle prestazioni ASPI precisando che esse risultano valide anche nel caso in cui alle 52 settimane che soddisfano il requisito contributivo per l'accesso all'indennità ASPI o miniASPI concorrano i versamenti per l'assicurazione contro la disoccupazione derivanti da diversi rapporti di lavoro, uno o più a contribuzione piena ed uno o più a contribuzione ridotta.

In merito a tale aspetto l'Istituto evidenzia come, in considerazione del necessario requisito dell'anzianità assicurativa di due anni per accedere all'indennità di disoccupazione ASPI, il caso di più frequente applicazione delle disposizioni di riduzione della prestazione previste dalla normativa riguarda inizialmente la richiesta di indennità di disoccupazione miniASPI.

In relazione a quest'ultima, infatti, è già possibile dal 31 marzo 2013 che taluni lavoratori, assicurati dal 1° gennaio 2013 nell'Assicurazione Sociale per l'Impiego, abbiano raggiunto il requisito delle sole 13 settimane di contribuzione da attività lavorativa che la legge richiede per l'accesso alla prestazione miniASPI.



# BONUS CULTURA - INCENTIVI PER COOPERATIVE DI ARTISTI, CINEMA, MUSICA E SPETTACOLO

Publicata in G.U. n. 236 dell'8 ottobre, la legge n. 112 di conversione del decreto n. 91 "Valore cultura" relativa agli incentivi concessi sotto forma di crediti d'imposta per le attività cinematografiche, della musica e dello spettacolo nonché norme a favore di cooperative di artisti.

## Cooperative di artisti

Si stabilisce che al fine di favorire il confronto culturale e la realizzazione di spazi di creazione e produzione di arte contemporanea, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con proprio decreto, dovrà individuare i beni immobili di proprietà dello Stato, non utilizzabili per altre finalità istituzionali che possono essere destinati ad ospitare studi di giovani artisti contemporanei italiani e stranieri.

Tali beni immobili di proprietà dello stato, mediante asta pubblica, saranno locati o dati in concessione **al canone di mercato abbattuto del 10%**, con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del locatario o del concessionario, a **cooperative di artisti** e associazioni tra artisti, di età compresa tra 18 e 35 anni, italiani e stranieri.

I soggetti collettivi beneficiari della misura devono dimostrare il possesso in capo ai soci o agli associati di riconosciute competenze artistiche. L'eventuale sub-concessione o sub-locazione deve essere preventivamente autorizzata dall'ente gestore.

La definizione delle modalità di utilizzo dei beni in discorso viene rimessa ad un successivo decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, finalizzato anche a disciplinare la sponsorizzazione dei beni individuati, con lo scopo di reperire risorse da dedicare al sostenimento, in tutto o in parte, dei costi connessi alla locazione, concessione, gestione e valorizzazione dei beni stessi.

La norma attribuisce anche a regioni, province e comuni la facoltà di dare in locazione, per le me-

desime finalità e secondo le stesse modalità contemplate, i beni di rispettiva proprietà, su richiesta delle predette cooperative e associazioni.

## Attività musicali

Per promuovere e incentivare il settore musicale, è previsto un credito d'imposta a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e video-grammi musicali e spettacoli di musica dal vivo, esistenti almeno dal **1° gennaio 2012**, esclusivamente per le opere prime, o seconde, di nuovi talenti musicali (artisti, gruppi di artisti, compositori, interpreti).

Il Bonus è concesso nella misura del 30% dei costi sostenuti per le attività di sviluppo, produzione e registrazione, per ciascuno degli anni

**2014, 2015, 2016** fino all'importo di **200 mila euro nel triennio, nei limiti di spesa di 4,5 milioni di euro annui.**

Per la fruizione del credito, le imprese devono spendere un importo corrispondente all'8-10% del beneficio concesso, nel territorio italiano.

Il credito che non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF e IRAP è utilizzabile

esclusivamente in compensazione.

## Attività cinematografiche

Gli incentivi fiscali concessi sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese cinematografiche, originariamente previsti per il triennio 2008-2010 (articolo 1, commi 325-328 e 330-337 della legge 244/2007), a partire dal 1° gennaio 2014 diventano permanenti.

Il bonus è allargato anche ai produttori indipendenti di opere audiovisive (che non sono controllati/collegati da/a emittenti, che per un triennio non destinino almeno il 90% della propria produzione a un solo emittente e che detengano i diritti delle opere per le quali sono chiesti gli incentivi fiscali).

*Segue a pag. 8*



Per saperne di più sui temi trattati

[www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)

ZOOM

Servizio di informazione legislativa, economica e societaria per le imprese cooperative

Unione Nazionale Cooperative Italiane



## BONUS CULTURA - INCENTIVI PER COOPERATIVE DI ARTISTI, CINEMA, MUSICA E SPETTACOLO

### Segue da pag. 7

Il credito d'imposta è concesso nel limite di spesa complessiva di **110 milioni di euro**. Le disposizioni applicative saranno definite con successivo decreto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge n. 112/2013.

L'efficacia degli incentivi è subordinata al via libera della Commissione europea, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.

Il Ministero dei Beni Culturali provvederà a richiedere l'autorizzazione alle competenti autorità.

### Esenzione imposta di bollo

Viene introdotta l'esenzione dall'imposta di bollo per le istanze presentate al ministero dei Beni Culturali, riguardanti:

- ⇒ il "Fondo unico per lo spettacolo" (legge 163/1985);
- ⇒ la "Vigilanza antincendio" nei luoghi di spettacolo e intrattenimento (decreti del ministro dell'Interno 261/1996 e del ministro per i Beni Culturali del 12 luglio 2005);
- ⇒ le richieste di nazionalità, interesse culturale, origine italiana, qualifica film d'essai e di contributi per lungometraggi, opere prime e seconde, cortometraggi, sviluppo da sceneggiature originali, distribuzione, esportazione, esercizio, incassatori, incasso-produttori, promozione Italia, promozione estero, associazioni nazionali di cultura cinematografica, premi d'essai (Dlgs 28/2004 sulla "Riforma delle attività cinematografiche");
- ⇒ la revisione di film nazionali e esteri e il nulla-osta di proiezione in pubblico (legge 161/1962);
- ⇒ le agevolazioni per le attività cinematografiche (articolo 1, commi 325-337, legge 244/2007).

### Donazioni a favore della cultura

Si interviene per favorire la diffusione delle donazioni di modico valore nel campo della cultura, allo scopo di diffondere lo strumento delle erogazioni liberali e di favorire l'interesse dei privati. Fra le semplificazioni

introdotte si segnala:

- l'esclusione di qualsiasi onere amministrativo a carico del privato;
- la garanzia che si persegua lo scopo indicato dal donante;
- la tracciabilità della "liberalità".

I beni e le modalità di coinvolgimento dei privati nell'opera di valorizzazione saranno indicati con successivo decreto del ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze.

### Imposta su oli e accisa su alcool

Per reperire parte delle risorse necessarie alla copertura delle disposizioni agevolative contenute nel provvedimento, sono riviste al rialzo l'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e le accise su birra, prodotti alcolici intermedi e alcool etilico.

I beni individuati ai sensi del comma 1 sono locati o concessi per un periodo non inferiore a dieci anni ad un canone mensile simbolico non superiore ad euro 150 con oneri di manutenzione ordinaria a carico del locatario o concessionario. Tali beni sono locati o concessi esclusivamente a cooperative di artisti ed associazioni di artisti, residenti nel territorio italiano; dall'ente gestore che predispone un bando pubblico ai fini dell'assegnazione dei beni ai progetti maggiormente meritevoli. I soggetti collettivi beneficiari della misura devono dimostrare che i soci o gli associati dispongano di un adeguato progetto artistico-culturale. L'eventuale sub-concessione o sub-locazione deve essere preventivamente autorizzata dall'ente gestore. Le entrate derivanti dal presente comma sono iscritte in un apposito fondo pari ad un milione di euro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il fondo è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle cooperative di artisti ed associazioni di artisti che compiano opere di manutenzione straordinaria, in proporzione alle spese sostenute. Con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di assegnazione dei contributi.





## Cooperative agricole colpite da calamità naturale: modalità e gestione degli esoneri contributivi



Con la circolare n. 99 del 14 giugno 2013, l'INPS fornisce chiarimenti in merito alla concessione degli **esoneri contributivi** per le aziende agricole colpite da calamità naturale nonché sulle relative modalità di richiesta e gestione di tale esonero.

### Specifiche

Si ricorda che il Decreto legislativo n. 82/2008, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi dal 20 maggio 2008 in poi, ha specificato che la concessione degli aiuti compensativi può essere riservata alle **cooperative che svolgono attività di produzione agricola iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome.**

### Modalità e misure massima del contributo

Le cooperative interessate devono indicare la percentuale di danno subito, l'agevolazione comunque non deve eccedere i limiti di cui all'art. 11 del Regolamento UE n. 1857/2006.

L'intensità lorda degli aiuti non deve superare l'**80 %** (il **90 %** nelle zone svantaggiate designate dagli Stati membri) della riduzione del reddito proveniente dalla vendita dei prodotti causata dalle avversità atmosferiche.

La riduzione di reddito è calcolata sottraendo:

- a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi prodotti nell'anno in cui si sono verificate le avversità atmosferiche per il prezzo medio di vendita ottenuto in tale anno;
- b) dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui prodotti nei tre anni precedenti (o dalla produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata) per il prezzo medio di vendita ottenuto.

Gli importi considerati ammissibili agli aiuti possono essere maggiorati dell'importo corrispondente ad altri costi specificamente sostenuti dall'agricoltore impossibilitato a effettuare il raccolto a causa delle avversità atmosferiche.

Dall'importo massimo dei costi ammessi a beneficiare degli aiuti sopra descritti devono essere dedotti:

- a) gli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi;
- b) i costi non sostenuti a causa delle avversità atmosferiche.

### Domande

La domanda va presentata esclusivamente in via telematica, sul sito Internet dell'INPS, [www.inps.it](http://www.inps.it), accedendo nella sezione "Servizi on-line" e successivamente su "domanda esonero calamità naturali".

Per saperne di  
più sui temi  
trattati

[www.inps.it](http://www.inps.it)  
[www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)



Si segnala che con la Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, la "Legge di Stabilità 2013" è stata prevista, a partire dal 2015, l'abrogazione delle agevolazioni introdotte a favore delle società agricole di capitali (tra cui le cooperative) e di persone, dai commi 1093-1094 dell'art. 1, L. 29-6/2006 (Finanziaria 2007). Nello specifico:

**ABROGAZIONE REGIME FISCALE FAVOREVOLE PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DELLE SOCIETÀ AGRICOLE E DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI (Art. 1, c. 513-514)**

Si abrogano, a decorrere dal 2015, le disposizioni che, al fine di promuovere lo sviluppo della forma societaria in agricoltura, consentono alle società agricole costituite da persone o a responsabilità limitata, di optare per l'applicazione di un regime fiscale più favorevole (vale a dire, l'assoggettamento a tassazione in base al reddito catastale agrario, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi - TUIR).

Si ricorda che la legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha previsto all'articolo 1, commi 1093 e 1094, il passaggio dalla tassazione ordinaria di impresa a quella catastale per le società di persone e di capitali "agricole", ad esclusione delle Spa e delle Sapa.

Ai sensi del comma 1093, infatti, le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, (vale a dire le società che prevedono nel loro oggetto sociale l'esercizio esclusivo di attività agricole e nella loro ragione sociale o nella loro denominazione l'indicazione di "società agricola") possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Tale articolo prevede che il reddito agrario sia costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.

Ai sensi del successivo articolo 34, il reddito agrario è determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale.

Il successivo comma 1094 consente di considerare imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla

manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.

In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento. In queste ipotesi, la tassazione con metodo forfetario rappresenta il regime naturale e non è prevista alcuna possibilità di optare per una tassazione di impresa.

Tale possibilità rimarrà, invece, per gli imprenditori agricoli individuali, le società semplici e gli enti non commerciali che conseguono redditi agrari.

Tutti gli altri soggetti, pertanto, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, avranno come unica forma di tassazione quella ordinaria, ossia basata sui dati di bilancio, con imposizione della differenza fra i ricavi effettivi di competenza e i costi deducibili secondo le regole del D.P.R. 917/1986.

Inoltre, la legge di stabilità 2013 prevede che con un eventuale e successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze potranno essere adottate disposizioni transitorie per disciplinare il passaggio dal reddito catastale o forfetario a quello analitico.



### Opzione

Va al riguardo rimarcato come il regime di tassazione catastale, proprio in quanto vuole essere uno strumento di incentivazione (fiscale) alle imprese, sia opzionale: in assenza di esplicita scelta operata dagli interessati, pertanto, i contribuenti, pur se rientranti nel no-

vero soggetto di coloro che possono beneficiare della relativa disciplina, si vedono applicare il regime ordinario (quello analitico, con contrapposizione tra ricavi e costi dell'attività), che rappresenta quello naturale per detti soggetti passivi.

L'opzione deve essere comunicata nella prima dichiarazione annuale IVA presentata successivamente alla scelta operata, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di trasmissione della dichiarazione annuale, nella dichiarazione dei redditi: la scelta è vincolante per almeno per un triennio e, successivamente, si rinnova di anno in anno, fino a revoca; solo nel caso in cui siano venuti meno in capo ai soggetti optanti i requisiti prescritti dalla norma, l'opzione perde efficacia già dal periodo d'imposta in corso alla data in cui si verifica l'evento che la fa venir meno.

Segue a pag. 11

## LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ AGRICOLE - LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2013 -

### Segue da pag. 10

L'innovazione apportata dalla Legge di stabilità 2013 (sopravvenuta impossibilità ex legge di aderire al regime catastale per S.n.c., S.a.s., S.r.l. e cooperative) costituisce, quindi, ulteriore causa di interruzione anticipata del periodo vincolante ai fini dell'opzione, circostanza che imporrà, a tutti coloro che non ne avranno più diritto, di riprendere la quantificazione delle imposte sui redditi secondo le modalità ordinarie **fin dal 2015**, anche se, ad esempio, essi hanno esplicitato l'opzione per l'adesione al regime catastale in relazione (come primo anno di efficacia) al 2013 o al 2014 e, quindi, anche se il triennio obbligatorio di permanenza nel regime alternativo non risulta ancora decorso al 1° gennaio 2015.

### Acconto 2015

In tal senso, il provvedimento modificativo espressamente dispone che «le opzioni esercitate (...) perdono efficacia con effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014», ma, con effetto sostanzialmente retroattivo, prevede altresì che «Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma»: S.n.c., S.a.s., S.r.l. e società cooperative che, potendo fregiarsi della qualifica di società agricola, aderiranno al regime di tassazione catastale (ovvero a quello forfetario) in relazione al 2014 saranno, quindi, tenute a ricalcolare l'acconto per il 2015 su base storica adottando già, agli effetti della determinazione della base di riferimento del calcolo, l'imposta 2014 corrispondente alla base imponibile di tale annualità quale derivante dalla contrapposizione analitica di ricavi e costi dell'attività.

Come ulteriore misura con effetti tributari diretti sul comparto agricolo, la Legge di Stabilità 2013 prevede la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari dei terreni nella misura del 15% rispetto a quella finora vigente; tale aggravio è solo parzialmente attenuato per i terreni agricoli e per quelli non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale dell'INPS, dato che, relativamente a essi, la percentuale di rivalutazione è ridotta al 5%.

### RIVALUTAZIONE DEI REDDITI DOMINICALE E AGRARIO

La rivalutazione torna, dunque, applicabile a entrambe le tipologie di reddito fondiario derivante dal terreno, ovvero:

- al reddito dominicale, che è quello derivante dalla proprietà o da altro diritto reale di godimento sul fondo, a prescindere dalla coltivazione del medesimo;
- al reddito agrario, che è quello riferibile alla redditività media derivante dall'esercizio dell'attività agricola sul terreno e che corrisponde alla parte del reddito medio ordinario del fondo riferibile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nello svolgimento di attività agricole sul fondo medesimo.

Peraltro, l'incremento si applica non sull'ammontare del reddito dominicale o agrario iscritto in Catasto, quanto su tali redditi post rivalutazione operata ai sensi dell'art. 3, co. 50, L. 662/1996, la quale aveva già disposto l'aumento dei redditi dominicali dell'80% e di quelli agrari del 70%.

Al fine di beneficiare della riduzione della rivalutazione si applicano poi, in mancanza di diverse disposizioni legislative, gli usuali criteri. A tale riguardo, va notato che è considerato:

- imprenditore agricolo professionale chi è in possesso di specifiche conoscenze e competenze professionali e dedica alle attività agricole almeno il 50% del proprio tempo lavorativo complessivo se ricava da tali attività almeno il 50% del proprio reddito globale (25% nel caso di soggetti operanti nelle zone svantaggiate). Inoltre, le variazioni legislative non paiono inficiare la possibilità di fruire della qualifica in esame, alle condizioni determinate dalla L. 99/2004, anche alle società che abbiano come unico oggetto sociale l'esercizio di attività agricole;
- coltivatore diretto chi coltiva il terreno con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole.

La disposizione ha effetto solo ai fini delle imposte sui redditi e in via transitoria, vale a dire unicamente per il triennio 2013, 2014, 2015.

Per saperne di  
più sui temi  
trattati

www.gazzettaufficiale.it

ZOOM





Nel "**Cassetto previdenziale aziende agricole**" è disponibile, decorrere dal 30 luglio 2013, il modulo di **comunicazione on-line per la fruizione dello sgravio contributivo** (previsto dall'art. 4, co. 8-11, L. n. 92/2012), **per l'assunzione di lavoratori con almeno 50 anni e di donne di qualunque età.**

L'INPS, con circolare del 27 settembre 2013, n. 139, illustra le modalità operative per la compilazione del suddetto modulo da parte dei datori di lavoro agricoli.

## Agevolazione

Si ricorda che con l'articolo 4, commi 8-11, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, si prevede uno sgravio contributivo a favore del datore di lavoro che proceda all'assunzione di:

- lavoratori con almeno 50 anni, disoccupati da oltre dodici mesi;
- donne di qualunque età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno **24 mesi** ovvero da **6 mesi** con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere.

Lo sgravio contributivo è pari al **50% della contribuzione sulla quota a carico del datore di lavoro.**

## Modalità operative

Con particolare riferimento alle modalità di compilazione della domanda da parte delle **aziende agricole**, attraverso l'INPS ha specificato, nella circolare in esame che, a seguito della formale approvazione del citato modulo di comunicazione on-line per la fruizione del beneficio trasmesso dalle medesime aziende, viene attribuito un **codice di autorizzazione con relative date di inizio e fine autorizzazione.**

Con questo codice, il cui valore è 2H, il datore di lavoro può procedere alla denuncia dei lavoratori per la cui assunzione si è richiesto di accedere agli incentivi di cui alla Legge n. 92.

Tale valore deve essere indicato nell'apposito campo, di nuova istituzione, denominato CODAGIO che, dall'esercizio 2013, integra i dati occupazionali-retributivi (quadro F) del lavoratore nel modello Dmag.

Per una corretta dichiarazione, in un dato mese, della fattispecie in argomento e per le sole denunce principali Tipo Dichiarazione P – l'azienda /intermediario deve per il lavoratore agevolato, oltre ai consueti dati retributivi per lo stesso mese, anche obbligatoriamente e congiuntamente:

- ⇒ indicare il valore Y per il Tipo Retribuzione;
- ⇒ non indicare alcun valore di retribuzione;
- ⇒ indicare il valore 2H nel campo CODAGIO.

Al fine di verificare la congruità con i dati della richiesta datoriale del beneficio, le denunce Dmag, caratterizzate dal valore 2H nell'apposito campo, saranno sottoposte alla fase di validazione con le stesse modalità con cui è validato il Codice Identificativo denuncia Aziendale (cfr. circolare INPS n. 46/2011).

Pertanto, al momento della trasmissione telematica della denuncia Dmag la stessa sarà scartata nelle ipotesi di non congruità tra i dati contenuti nella denuncia Dmag e quelli della richiesta datoriale dell'incentivo come ad esempio.

L'INPS chiarisce, infine, che, con esclusivo riferimento all'incentivo in argomento, non è prevista la presentazione di dichiarazioni Dmag di Tipo V.

## Assunzioni dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013

Per le assunzioni, effettuate dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, l'INPS comunica che la sede competente procederà al calcolo della quota di incentivo spettante per i suddetti trimestri. Entro dicembre 2013, l'importo spettante verrà messo a disposizione dell'azienda che potrà presentare apposita istanza di rimborso o compensazione sui contributi dovuti.

## Anagrafe Tributaria: Finanziamenti di soci nessun obbligo sotto i 3.600 euro - Il punto sulle cooperative -



Nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del **2 agosto 2013**, sono stabilite le regole per comunicare all'Anagrafe tributaria i dati relativi ai soci che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell'impresa.

fronti dell'impresa.

Si ricorda che con Manovra Estiva il DI 138-/2011, si sono volute rafforzare le misure per il recupero della base imponibile non dichiarata, prevedendo, inoltre, come strumento per la ricostruzione sintetica del reddito delle persone fisiche, anche il monitoraggio di questo tipo di movimentazioni finanziarie.

### Soggetti interessati

Sono interessati dall'adempimento coloro che esercitano l'attività d'impresa, sia in forma individuale che collettiva (quindi anche i soci di cooperative).

### Condizioni

**La comunicazione è obbligatoria soltanto per i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuate a decorrere dall'anno 2012 e di ammontare complessivo, per ogni tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600 euro.** Questo limite annuale, introdotto in un'ottica di semplificazione, è riferito, distintamente, a ciascuna tipologia di apporto - **finanziamento o capitalizzazione.**

L'adempimento non è invece richiesto per gli apporti già conosciuti dall'Amministrazione finanziaria, come nel caso, ad esempio, dei finanziamenti effettuati tramite **atto pubblico o scrittura privata autenticata.**

### Specifiche

Nella comunicazione, oltre al codice fiscale e ai dati anagrafici (per i non residenti, anche lo Stato estero) di chi ha effettuato la dazione, andrà indicato **l'ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni.**

L'unica modalità di presentazione è quella telematica, attraverso i canali **Entratel e Fisconline**, messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

L'invio può essere effettuato, anche tramite intermediari autorizzati, **entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui sono state ricevute le somme.**

Solo per la scadenza relativa al **2012**, il citato provvedimento fissa il termine ultimo al **12 dicembre 2013.**

Il modello da utilizzare per la comunicazione è allegato al citato provvedimento del 2 agosto 2013 ed è reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)).

### Trattamento dei dati

I dati e le notizie che pervengono all'Anagrafe tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacità contributiva dei contribuenti, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli stessi.

I dati e le notizie raccolti, trasmessi nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell'Anagrafe tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione che consentono di eseguire analisi selettive che limitano il trattamento dei dati personali, e di individuare i soli soggetti che posseggono i requisiti fissati per l'esecuzione dei controlli fiscali.

### Sicurezza dei dati

La sicurezza nella trasmissione dei dati, di garantita dal sistema di invio telematico dell'Anagrafe tributaria, mediante l'adozione delle misure riguardanti il controllo degli accessi al sistema, la crittografia e la cifratura degli archivi.

La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione per gli accessi effettuati e di conservazione delle copie di sicurezza per il tempo necessario all'espletamento del controllo fiscale.

### Ricevute

La trasmissione dei dati si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell'Agenzia delle Entrate, la ricezione del file contenente i dati medesimi.

*Segue a pag. 14*

Per saperne di  
più sui temi  
trattati

[www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)



## Segue da pag. 13

L'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta trasmissione dei dati mediante una **ricevuta**, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet (Fisconline).

Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle Entrate.

L'inammissibilità della trasmissione dati è comunicata, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale è tenuto a riproporre la corretta trasmissione entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

## Cooperative

In tale ottica, si precisa che la cooperativa è tenuta ad inviare all'Amministrazione finanziaria l'elenco dei soggetti che hanno effettuato finanziamenti o apporti in denaro a qualsiasi titolo e il relativo importo. Devono essere comunicati sia i versamenti fruttiferi, sia infruttiferi, nonché quelli in conto futuro aumento di capitale. Come sopra detto è prevista l'esclusione dell'obbligo della comunicazione in presenza di finanziamenti di ammontare inferiore ad euro 3.600.

In questo caso sorge il problema dei versamenti a più riprese nel corso dell'anno.

Ad esempio per versamenti mensili, nel rigo BG 03 del modello di comunicazione viene chiesta la data del finanziamento o della capitalizzazione (campo obbligatorio). In tale contesto la cooperativa dovrebbe compilare per 12 volte la scheda indicando l'importo mensile, che verrebbe peraltro escluso essendo al di sotto del limite di 3.600.

Invece compilando una sola scheda si dovrebbe riportare l'importo complessivo di 6 mila euro (ammontare che rende obbligatoria la comunicazione), ma non si sa quale data indicare. Si ricorda che devono essere comunicati soltanto i finanziamenti eseguiti nel corso dell'anno 2012 e che quindi non occorre riportare l'ammontare storico.

Sono peraltro oggettivamente escluse dalla comunicazione dei finanziamenti dei soci le operazioni già conosciute dal Fisco, tuttavia nel modello 770 della cooperativa gli interessi corrisposti ai soci dalle cooperative,

nei limiti stabiliti dal suddetto articolo 13 del Dpr 60-1/73 sono oggetto di comunicazione cumulativa e non analitica, in quanto soggetti a ritenuta alla fonte.

Diverso sarebbe per gli interessi corrisposti oltre i limiti stabiliti dalla citata norma, che essendo soggetti a ritenuta d'acconto sono oggetto d'indicazione analitica dei percipienti nella dichiarazione del sostituto d'imposta e quindi sono già noti alle Entrate.

Si specifica, inoltre, che il modello di comunicazione prevede una scheda per ogni socio comprensiva dei dati anagrafici e la data del versamento.

## Prestito Sociale

Le società cooperative ed i loro consorzi possono essere finanziate dai loro soci operatori persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, attraverso l'istituto del **prestito sociale**, di cui all'art. 12 della Legge n. 127 del 1971 ed all'art. 13 del DPR n. 601 del 1973 modificato dall'art. 10 della Legge n. 59 del 1992.

## Limiti

Questi possono avere un importo massimo, per ciascun socio sottoscrittore, di:

- ⇒ **72.180 Euro per le cooperative agricole, per quelle di produzione e lavoro e per quelle edilizie di abitazione;**
- ⇒ **36.090 Euro per tutte le altre cooperative.**

Tali importi vengono aggiornati ogni tre anni con Decreto del Ministro del Lavoro in base all'indice Istat dei prezzi al consumo, ai sensi del comma 6° dell'art. 21 della Legge n. 59 del 1992.

## Remunerazione

Le somme versate dai soci per i prestiti sociali sono rimborsabili in qualsiasi momento, debbono servire esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale della cooperativa e la remunerazione massima di essi **è pari a quella più alta dei Buoni Postali fruttiferi aumentata del 2,50%** (che è anche la misura massima dei dividendi distribuibili dalle società cooperative a mutualità prevalente, ai sensi della lettera a del 1° comma dell'art. 2514 del Codice Civile). Questo aumento della remunerazione fu disposto dall'art. 6 – bis, commi 2° e 3°, del Decreto Legge n. 693 del 1980.

Segue a pag. 15

## Anagrafe Tributaria: Finanziamenti di soci nessun obbligo sotto i 3.600 euro - Il punto sulle cooperative -

Segue da pag. 14

### **Ammontare Complessivo del risparmio**

Ai sensi dell'art. 1° della Delibera CICR – Comitato Interministeriale Credito e Risparmio del 3 Marzo 1994, l'ammontare complessivo del risparmio raccolto dalla cooperativa non può superare il limite **del triplo del patrimonio netto**, composto da: **capitale sociale + riserve + utili, ai sensi dell'art. 2424 c.c. risultante dall'ultimo bilancio approvato.**

Tale limite è elevato al quintuplo del patrimonio, qualora il complesso dei prestiti sociali sia assistito, almeno per il 30% del suo valore, da una garanzia rilasciata da Banche, Assicurazioni o Società Finanziarie o quando la società cooperativa aderisca ad uno schema di garanzia dei prestiti sociali che fornisca una adeguata tutela agli investitori.

### **Questi limiti patrimoniali non si applicano alle cooperative con non più di 50 soci.**

Le modalità di raccolta dei prestiti presso i soci debbono essere chiaramente indicate in un apposito regolamento. I prestiti sociali non sono permessi alle cooperative di credito, vale a dire alle banche popolari ed a quelle di credito cooperativo.

### **Ritenuta fiscale**

Gli interessi percepiti dai soci sul prestito sociale sono soggetti solo alla ritenuta fiscale del **20%** ai sensi dell'art. 6, comma 3°, della Legge n. 112 del 2002, così come modificato dal comma 27° dell'art. 82 del Decreto Legge n. 112 del 2008 convertito in Legge n. 133 del 2008 (manovra estiva 2008).

Nel caso in cui la cooperativa od il consorzio che hanno emesso il prestito sociale rientrino, dimensionalmente, nelle categorie della micro o piccola impresa, cioè abbiano meno di 50 dipendenti, fatturato inferiore a 10 milioni di Euro o totale dello Stato Patrimoniale inferiore a 10 milioni di Euro, o non siano controllate da imprese con dimensioni maggiori di queste, gli interessi percepiti dai soci sul prestito sociale sono rimasti soggetti alla ritenuta a titolo di imposta precedentemente in vigore del **12,50%**.

Tali interessi sono poi soltanto parzialmente deducibili ai fini della determinazione del reddito sottoposto all'IRES – Imposta sul Reddito delle Società – della cooperativa, a differenza di quelli sugli strumenti finanziari (obbligazioni) di cui all'art. 2526 c.c. che sono sempre interamente deducibili a tal fine e dei ristorni che sono totalmente deducibili solo se attribuiti ai soci per mezzo di un aumento del capitale sociale (con una eccezione per il limite di deducibilità dei ristorni attribuiti ai soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro).

Infatti, il comma 465 dell'art. 1° della Legge n. 311 del 2004 (Legge Finanziaria per il 2005) ha stabilito che essi sono deducibili solo nella misura dell'interesse minimo medio di periodo (annuo o inferiore all'anno) spettante ai detentori di Buoni Postali fruttiferi (cioè ai sottoscrittori delle emissioni di questi titoli del periodo a cui si riferiscono gli interessi corrisposti per il prestito sociale, come chiarisce la Circolare 34/E del 15 Luglio 2005 dell'Agenzia delle Entrate) aumentata dello 0,90%.

Questa disciplina della deducibilità degli interessi non vale ai fini IRAP – Imposta Regionale sulle Attività Produttive.

### **Caratteristiche**

Il prestito sociale è, giuridicamente, un contratto atipico con elementi del conto corrente, del mutuo e del deposito irregolare.

I depositi ed i prelievi di denaro avvengono senza particolari procedure presso la sede legale ed anche presso le sedi operative della cooperativa (per esempio, i punti vendita di una cooperativa di consumo o le sedi operative di una cooperativa di tipo diverso).

Le operazioni effettuate vengono annotate su un libretto (esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 7 della Tabella allegata al DPR n. 642 del 1972) oppure su una tessera magnetica simile al Bancomat e su di esse non si applicano commissioni o stacco valuta. Non si possono, ovviamente, emettere assegni, né si può utilizzare il libretto del prestito sociale per effettuare operazioni bancarie di qualsiasi tipo.

Per saperne di  
più sui temi  
trattati

[www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

ZOOM





La circolare applicativa del Ministero del Lavoro n. 36/2013 fornisce chiarimenti sulle novità introdotte dal Decreto del Fare (articolo 31 del DI 69/2013, convertito con la legge 98/2013).

### Validità DURC

Novità di rilievo è l'estensione della validità del DURC a 120 giorni calcolati dalla data di rilascio ed applicati solo al DURC rilasciato dopo il **21 agosto 2013**, data di entrata in vigore della legge di conversione del *DI Fare*. Questo significa che ai documenti di regolarità contributiva emessi prima, si applica la durata di 90 giorni. Le tipologie di DURC con validità estesa a 120 giorni sono raggruppate in tre fattispecie, ognuna con specifiche regole.

### Decorrenza DURC

Per le fasi che precedono la stipula del contratto di appalto, la validità del DURC scatta a decorrere dalla data di verifica della dichiarazione sostitutiva sul requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i, del Dlgs 163/2006 (niente violazioni gravi accertate in materia previdenziale o assistenziale): la validità del DURC decorre quindi dalla data di verifica della dichiarazione, così come per l'aggiudicazione (articolo 11, comma 8, del dlgs 163/2006) e la stipula del contratto. Per le fasi successive - pagamento parziale (avanzamento lavori, prestazioni relative a servizi di fornitura) e i certificati (collaudo, regolare esecuzione, conformità, attestazione di regolare esecuzione) – invece, il DURC deve essere valido solo sul momento. Attenzione: non è compreso nella fattispecie il saldo finale, per il quale è sempre necessario acquisire un nuovo DURC.

In caso di subappalto (comma 6, articolo 31), il DURC in corso di validità è utilizzabile per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art 118, comma 8, del Dlgs 163/2006 (forme di controllo e collegamento societario con il subappaltatore, raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio), e per le fasi successive alla stipula del contratto (sempre escludendo il pagamento finale).

### Acquisizione DURC

Il DURC in corso di validità è utilizzabile anche per contratti pubblici diversi da quelli per i quali è stato acquisito. La disposizione è immediatamente operativa per l'utilizzo del DURC da parte della medesima sta-

zione appaltante, mentre «maggiori potenzialità applicative della norma potranno realizzarsi a seguito di modifiche di carattere procedurale ed informatico attivabili dagli Istituti e dalle Casse edili». La stazione appaltante acquisisce il DURC d'ufficio (in corso di validità), in tutti i casi in cui è utilizzabile. Il DURC vale 120 giorni anche ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale.

### DURC in compensazione

Il DI Fare (articolo 31, comma 1) amplia la possibilità di compensazione tra DURC e crediti (certi, liquidi ed esigibili) con la Pubblica Amministrazione di importo almeno pari agli oneri contributivi non versati dall'azienda. Mentre la legge 94/2012 comprendeva solo alcuni casi, il Decreto Fare ha ampliato l'agevolazione a tutte le tipologie di DURC.

### Abolizione DURC

Il comma 1-bis dell'articolo 31 specifica che non è più necessario il DURC nei casi di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza il ricorso a imprese, direttamente dal proprietario dell'immobile. La circolare specifica che si tratta di un elemento chiarificatorio sull'ambito di applicazione del DURC, e aggiunge che il documento resta necessario per tutti gli altri casi di lavori.

### Inadempienze

Se il DURC indica irregolarità contributive, l'amministrazione aggiudicatrice o un altro dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b, del Dpr 207/2010 effettuano una trattenuta dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, che va poi all'ente previdenziale. Lo prevede il comma 3 dell'articolo 31, per contratti pubblici ed erogazioni di contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere per i quali è necessario il DURC. In mancanza di un requisito per ottenere il Documento, invece, l'ente preposto al rilascio dovrà invitare via PEC l'azienda a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni, anche tramite consulente o altro professionista abilitato, indicando analiticamente le cause di irregolarità, sia per contratti pubblici sia per contratti privati. Fonte: circolare 36/2013 del Ministero del Lavoro.





## ZONE FRANCHE URBANE – AGEVOLAZIONI FISCALI E CONTRIBUTIVE

Il Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare n. 32024 del 30/9/2013 fornisce alcuni chiarimenti sulle modalità di fruizione delle agevolazioni riconosciute alle Zone Franche Urbane ai sensi del DM 10 aprile 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2013, n. 161) emanato in attuazione dell'articolo 37 del DL n. 179/2012.

Si ricorda che le Zone Franche Urbane (ZFU) sono aree infra-comunali di dimensione minima prestabilita (in allegato alla circolare, è disponibile l'elenco dettagliato delle zone interessate) dove si concentrano programmi di **defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro-imprese**.

Tali zone hanno l'obiettivo di favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri e aree urbane caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale.

Si precisa che con l'art. 37 del DL n. 179/2012 sono state riviste le agevolazioni fiscali e contributive previste dalla Legge 296 del 2006 (Finanziaria 2007) - prevedendo a favore delle piccole e micro imprese localizzate nelle Regioni Convergenza (tutte meridionali) l'esenzione dal pagamento delle imposte sui redditi, dell'IRAP, dell'IMU e dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

La dotazione finanziaria per gli interventi da attuare nell'ambito delle Zone Franche Urbane, così come individuate nel "Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione", ammonta a complessivi **303 milioni di euro**, integrabile con risorse messe a disposizione dalle Regioni interessate.

### Agevolazione – vincolo del de minimis

Le agevolazioni sono concesse alle imprese a titolo di "de minimis" (secondo l'accezione UE sono aiuti di piccola entità che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo). Pertanto, ciascun soggetto ammesso alle

agevolazioni potrà beneficiare delle predette esenzioni, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dall'impresa sempre a titolo di "de minimis" nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della richiesta di agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti, fino al limite massimo di **200 mila euro**.

Tale soglia scende a 100 mila euro per le imprese del settore trasporto su strada.

Quindi, l'importo agevolabile è pari alla differenza tra la soglia massima e il finanziamento già concesso.

### Beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni:

1) Le **micro imprese** (considerate quelle con meno di **10 occupati** e un fatturato, oppure un totale di bilancio annuo, inferiore ai **2 milioni di euro**);



2) le imprese di piccola dimensione (che hanno meno di **50 occupati** e un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a **10 milioni di euro**).

Entrambe le tipologie di impresa **aventi sede nei territori delle ZFU, devono essere già costituite e regolarmente iscritte nel Registro delle imprese, inoltre, non devono essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali**;

3) Possono accedere alle agevolazioni anche gli studi professionali e, più in generale, i professionisti purché svolgano la propria attività in forma di impresa e siano iscritti, alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione, al Registro delle imprese.

### Caratteristiche dell'agevolazione

Le agevolazioni comprendono l'esenzione dalle imposte sui redditi, dall'IRAP, dall'IMU e l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Segue a pag. 18

Per saperne di più sui temi trattati

www.sviluppoeconomico.gov.it

ZOOM



*Segue da pag. 17*

## Imposte sui redditi

Lo sconto sulle imposte dirette, applicabile, come già detto, dall'esercizio in corso alla data di accoglimento della domanda, arriva fino 100 mila euro (salvo le maggiorazioni previste) per ciascun periodo secondo i seguenti limiti percentuali:

- ⇒ 100%, per i primi cinque periodi di imposta;
- ⇒ 60%, per i periodi di imposta dal sesto al decimo;
- ⇒ 40%, per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo;
- ⇒ 20%, per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo.

Per la determinazione del reddito agevolabile, chiarisce la circolare, non devono essere conteggiate le minusvalenze e le plusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 54, 86 e 101 del Tuir e neppure le sopravvenienze attive e passive indicate negli articoli 88 e 101 dello stesso Testo unico.

Devono essere considerati, invece, i componenti negativi e positivi dell'imponibile, riferibili agli anni passati, la cui tassazione o deduzione è stata rimandata in base al Tuir.

Lo sconto di 100 mila euro concesso all'impresa aumenta, inoltre, di 5 mila euro l'anno, per ogni nuovo dipendente assunto a tempo indeterminato (pieno o parziale), che lavora ed è residente nel territorio della ZFU.

L'incremento di personale deve essere rapportato al numero di dipendenti, con lo stesso tipo di contratto, occupati nell'azienda (e presso sue collegate) alla chiusura del periodo d'imposta precedente.

E' obbligatorio tenere contabilità separate nel caso in cui le imprese svolgano la loro attività anche al di fuori delle Zone Franche Urbane.

I componenti negativi relativi a beni e servizi utilizzati in modo promiscuo vanno a incidere sulla determinazione dell'importo agevolabile soltanto in rapporto al reddito prodotto nella ZFU, considerando ricavi e proventi qui realizzati. Questa regola non si applica nel periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del decreto del 14 aprile.

Per quanto riguarda il diritto alle detrazioni previste dagli articoli 12 (comma 1), 13, 15 e 16 del Tuir, nel

reddito complessivo va incluso anche quello agevolato. Stesso principio per le prestazioni previdenziali e assistenziali. La somma concorre, inoltre, a determinare la base imponibile delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF.

## IRAP

Per i primi cinque anni dall'accoglimento della domanda, è prevista l'esenzione IRAP per le piccole e micro imprese che operano nelle zone beneficiarie degli sconti, fino a un valore di produzione netta pari a **300 mila euro**. Non rilevano minusvalenze e plusvalenze realizzate, mentre concorrono alla determinazione della produzione netta detrazioni o imposte riferite a periodi passati, ma rimandati secondo norma.

Se l'azienda opera anche in altri territori, per definire la produzione netta attribuibile alla ZFU, le regole sono quelle stabilite dall'articolo 1, comma 2, del Dlgs 446/1997, istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive.

## IMU

**Concessa l'esenzione IMU** per quattro anni dal via libera del ministero all'accesso alle agevolazioni. Il beneficio riguarda gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti autorizzati per lo svolgimento della loro attività d'impresa.

## Lavoro dipendente

**E' previsto l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.**

L'agevolazione può essere applicata soltanto per i contratti a tempo indeterminato o determinato, ma non inferiori a 12 mesi di durata. Un altro requisito è che almeno il 30% dei dipendenti risiedano nel Sistema locale del lavoro della ZFU o nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias.

Le percentuali di esenzione sono:

- **100%** per i primi cinque anni;
- **60%** per gli anni dal sesto al decimo;
- **40%**, per gli anni undicesimo e dodicesimo;
- **20%** per gli anni tredicesimo e quattordicesimo.

*Segue a pag. 19*



# ZONE FRANCHE URBANE – AGEVOLAZIONI FISCALI E CONTRIBUTIVE

Segue da pag. 18

## Specifiche

L'assegnazione del beneficio dipende dal rapporto tra i finanziamenti predisposti e l'importo complessivo delle agevolazioni richieste ed è distribuito con criteri proporzionali. Di conseguenza, nel caso in cui gli stanziamenti fossero insufficienti, le imprese potrebbe vedersi attribuire un contributo inferiore a quello indicato nella loro istanza.

Gli importi assegnati alle singole aziende sono determinati con provvedimento del Mise pubblicato anche sul sito istituzionale del ministero.

## F24

Per applicare l'esenzione o l'esonero, una volta avuta la certezza di poter accedere al beneficio, basta ridurre gli importi dei versamenti da effettuare con il modello F24.

La delega di pagamento andrà trasmessa esclusivamente, previa decadenza dal beneficio, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (un provvedimento direttoriale ne definirà modalità e termini).

Per altre informazioni sull'argomento è possibile consultare il sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico [www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it), nell'apposita sezione Zone Franche Urbane.

Per saperne di

più sui temi

trattati

[www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it)

[www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

[www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

.it

## SISMA 2012: i codici per il credito d'imposta

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 41/E del 28 giugno 2013, fornisce due codici tributo per l'utilizzo del credito di imposta riconosciuto alle banche che hanno erogato finanziamenti agevolati per la **ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e quelli ad uso produttivo danneggiati** dal sisma del maggio 2012.

### Agevolazione

Si ricorda che il decreto legge 95/2012 ha previsto specifiche disposizioni in materia di credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione a seguito dei danni causati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

In particolare, nei casi in cui i contribuenti interessati abbiano chiesto e ottenuto il contributo economico agevolato, ha stabilito che il pagamento delle rate e degli interessi, per il rimborso del finanziamento stesso, avvenga tramite l'utilizzo **del credito d'imposta maturato dal beneficiario**. A loro volta, le banche provvedono a recuperare gli importi delle rate e degli interessi ricorrendo all'istituto della **compensazione**.

### Codice tributo

Per consentire ai **sogetti finanziatori** l'utilizzo, mediante modello F24, del credito di imposta, sono quindi istituiti i seguenti codici tributo:

⇒ **6840**, denominato "**Credito di imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori della rata di finanziamento agevolato - Sisma maggio 2012 - articolo 3 bis DI 6 luglio 2012, n. 95**"

⇒ **6841**, recante "**Credito di imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori degli interessi relativi al finanziamento erogato e delle spese di gestione - Sisma maggio 2012 - articolo 11, comma 10, DI 10 ottobre 2012, n. 174**".



ZOOM

## SISMA 2012: POSTICIPATI I TEMPI PER APPROVAZIONE BILANCI



Una delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2013 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2013) ha specificato che le società di capitali, tra cui le cooperative, che hanno subito danni dal sisma del maggio 2012, possono posticipare i termini per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2012, versano il saldo e il primo acconto dell'IRES e dell'IRAP entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio ovvero entro i trenta giorni successivi applicando la maggiorazione dello 0,40%.

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 59/E del 25 settembre 2013 ha fornito ulteriori indicazioni in merito alle conseguenze fiscali di suddetta delibera.

La citata risoluzione, prima di affrontare gli aspetti fiscali, ricorda che destinatari della delibera del 31 gennaio 2013 sono i soggetti tenuti all'approvazione del bilancio, cui si applicano gli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis del codice civile (in tema di convocazione dell'assemblea dei soci), vale a dire le società di capitali che, oltre ad avere sede legale o operativa e a svolgere attività in uno dei comuni interessati dal sisma, devono avere subito danni dal terremoto.

Con riferimento alle conseguenze fiscali della delibera, la risoluzione si concentra sui versamenti e sulla presentazione della dichiarazione dei redditi delle società interessate dalla posticipazione del termine per l'approvazione del bilancio.

Nello specifico, per i versamenti del saldo e degli acconti, si richiama l'articolo 17 del Dpr. n. 435/2001.

La disposizione prevede che i soggetti IRES devono effettuare i versamenti a titolo di saldo delle imposte derivanti dai modelli Unico e IRAP entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. La norma prescrive, inoltre, che se in base a disposizioni di legge il bilancio è approvato oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, il saldo deve essere versato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

Comunque, se il bilancio non è approvato entro il maggior termine stabilito in base alle disposizioni di legge, il versamento del saldo deve in ogni caso essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

Inoltre, il citato articolo dispone che il versamento del saldo può essere effettuato, con una maggiorazione dell'importo

dovuto dello 0,40%, entro trenta giorni dal 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta ovvero entro trenta giorni dal 16 del mese successivo alla data prevista dalla legge per l'approvazione del bilancio.

Con riguardo ai soggetti che posticipano l'approvazione del bilancio ai sensi della delibera del 31 gennaio 2013, la risoluzione precisa che il versamento del saldo dell'IRES e dell'IRAP va fatto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio ovvero entro i trenta giorni successivi applicando la maggiorazione dello 0,40%.

Nell'ipotesi di bilancio approvato nel mese di settembre 2013, quindi, il versamento deve essere effettuato entro il 16 ottobre 2013 senza maggiorazione ovvero entro i trenta giorni successivi applicando la maggiorazione dello 0,40%.

Circa i versamenti degli acconti dell'imposta sui redditi e dell'IRAP, la risoluzione ricorda che, sempre ai sensi del citato articolo 17, la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente, mentre la seconda rata deve essere versata "nel mese di novembre (ad eccezione di quella dovuta dai soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento della seconda rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta)". Quindi, per i soggetti che possono posticipare i termini per l'approvazione del bilancio in base alla delibera del 31 gennaio 2013, il versamento della prima rata IRES e IRAP deve essere effettuata entro lo stesso termine previsto per il versamento del saldo.

Quanto alla seconda rata di acconto, nell'evidenziare l'assenza di una specifica disposizione al riguardo, la risoluzione precisa che i termini di effettuazione del versamento restano quelli ordinari fissati dall'articolo 17 del Dpr n. 435/2001.

In mancanza di una normativa specifica non cambia neanche il termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di IRAP fissato, dall'articolo 2 del Dpr n. 322 del 1998, nell'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. La risoluzione evidenzia, infatti, che detto termine non è collegato al momento di approvazione del bilancio, ma è sempre riferito al momento di chiusura del periodo d'imposta.



1. Società Cooperativa Europea - S.C.E. (Gennaio 2008)
2. Analisi Legge Finanziaria 2008 (Febbraio 2008)
3. Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C. (Marzo 2008)
4. Disciplina degli appalti (Aprile 2008)
5. Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Maggio 2008)
6. Manovra d'estate (Agosto - Settembre 2008)
7. Impresa Sociale (Ottobre 2008)
8. Modifiche alla disciplina civilistica delle S.P.A. (Novembre 2008)
9. Decreto "Anticrisi" (Dicembre 2008)
10. Analisi Legge Finanziaria 2009 (Gennaio 2009)
11. Analisi D.L. "Milleproroghe" e D.L. 23 ottobre 2008 n. 162 (Gennaio 2009)
12. Analisi Decreto "Anticrisi" coordinato con la L. di conversione 2/2009 (Febbraio 2009)
13. Analisi Legge 14/09 di conversione del D.L. "Milleproroghe" (Marzo 2009)
14. Il sistema fiscale per le società cooperative (Aprile 2009)
15. Analisi Decreto "Incentivi" (Maggio 2009)
16. Manovra d'estate 2009- D.L. 78/09 + legge 69/09 (Luglio 2009)
17. Manovra d'estate 2009 - conversione in legge D.L. 78/09 (Agosto - Settembre 2009)
18. Collegato Sviluppo - legge 99/2009 (Agosto - Settembre 2009)
19. Ammortizzatori Sociali (Ottobre 2009)
20. Analisi Legge Finanziaria 2010 (Dicembre 2009 - Gennaio 2010)
21. Territorialità IVA: nuovi principi UE (Marzo 2010)
22. Direttiva Servizi (Maggio 2010)
23. La disciplina degli appalti 2 (Maggio 2010)
24. Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica (Giugno 2010)
25. Analisi conversione in legge del Decreto Incentivi 2010 (Giugno 2010)
26. Analisi Conversione in legge 122/2010 del DL 31 maggio 2010, n. 78 (Agosto - Settembre 2010)
27. Autotrasporto: modifiche al codice della strada ed altre novità (Agosto - Settembre 2010)
28. Collegato Lavoro - Legge 4 novembre 2010, n. 183 (22 Novembre 2010)
29. Riepilogo incentivi all'assunzione ed all'imprenditorialità (2 Dicembre 2010)
30. Decreto Milleproroghe 2011 (Gennaio 2011)



31. Legge di stabilità 2011 (Gennaio 2011)
32. Legge di conversione Decreto Milleproroghe (15 Marzo 2011)
33. Decreto Sviluppo (Giugno 2011)
34. Legge di stabilità 2011 (Agosto 2011)
35. Conversione in legge del decreto Sviluppo 2011 (Agosto 2011)
36. Analisi della Manovra “Estiva” 2011 (Settembre 2011)
37. Testo Unico Apprendistato (Ottobre 2011)
38. Statuto delle Imprese (Novembre 2011)
39. Legge di stabilità 2012 + Manovra Salva Italia (Dicembre - Gennaio 2012)
40. Analisi Decreto “Liberalizzazioni” - Conversione in legge (Marzo - Aprile 2012)
41. Analisi Decreto “Sviluppo e Semplificazione” - Conversione in legge (Maggio 2012)
42. decreto “Semplificazioni fiscali e tributarie” - Conversione in legge (Giugno 2012)
43. Analisi Decreto Sviluppo 2012 (Luglio 2012)
44. Riforma del mercato del lavoro (Luglio 2012)
45. Conversione in Legge Decreto Sviluppo 2012 (Settembre 2012)
46. Analisi Decreto Sviluppo bis (Novembre 2012)
47. Analisi di Conversione in Legge del Decreto Sviluppo bis (Gennaio 2013)
48. Analisi Legge di Stabilità 2013 (Gennaio 2013)
49. Analisi Decreto Occupazione e IVA (Luglio 2013)
50. Conversione in Legge del Decreto Occupazione e IVA (Settembre 2013)

